

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO A CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
CAUSALE EMERGENZA COVID-19 (Aziende Commerciali con più di 50 dipendenti)**

La Società VICOM S.P.A., con sede legale in Padova, via Venezia n. 61, C.F./P.Iva 02371700283 - mail pec vicomspa@pec.it, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Kullovitz Andrea,

le OO.SS.

Filcams-CGIL – Segreteria Nazionale in persona della Sig.ra Francesca Mandato

Fisascat-CISL – Segreteria Nazionale in persona della Sig.ra Elena M Vanelli

Uiltucs-UIL – Segreteria Nazionale in persona del Sig. Emilio Fagnoli

VISTI

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 22 (convertito in L. 27/2020), così come modificato dall'art. 70 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020;
- il Decreto Interministeriale MLPS-MEF del 24 marzo 2020, art. 2;
- la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, punto H);
- la Circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

PREMESSO CHE:


- a) l'azienda VICOM S.P.A. svolge attività di commercio al minuto di oggetti preziosi e orologeria;
- b) l'azienda applica il CCNL Terziario – Confcommercio ed è strutturata su n. 62 unità operative in Centri Commerciali situati in quattordici tra Regioni e Province Autonome del territorio nazionale, di cui n. 20 unità operative site in Regione Veneto, n. 11 in Regione Lombardia e n. 2 in Regione Emilia-Romagna, come da prospetto allegato al presente verbale;
- c) l'azienda ha attualmente un totale di n. 253 dipendenti così suddivisi: n. 1 operaio, n. 28 apprendisti impiegati (di cui n. 26 con mansione di commesso), n. 224 impiegati (di cui n. 202 con mansione di commesso);
- d) l'azienda opera nel comparto terziario, settore merceologico del Commercio, è esclusa dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari previsti dal D.Lgs. n. 148/2015;
- e) l'azienda a decorrere dal 12/03/2020 ha dovuto sospendere l'attività di vendita al dettaglio, con chiusura dei propri negozi, come ordinato dai DPCM 11/03/2020, 22/03/2020 e 01/04/2020;
- f) l'attività di vendita al dettaglio è ripresa in data 11/05/2020 per l'unità operativa sita in Provincia Autonoma di Bolzano, in data 15/05/2020 per le unità operative site in Provincia Autonoma di Trento e in data 18/05/2020 nelle altre unità operative;
- g) la ripresa dell'attività lavorativa è avvenuta nel rispetto delle normative e dei protocolli di sicurezza in materia di contenimento dell'Emergenza "Covid-19" e ha comportato una riorganizzazione dei turni lavorativi;
- h) la Società VICOM S.P.A. ha già utilizzato n. 9 (nove) settimane consecutive di CIG in Deroga, dal 16/03/2020 al 16/05/2020, in conformità al Verbale di Accordo Sindacale del 17/04/2020 e al Decreto di concessione n. 105302 del 13/05/2020 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



- i) il D.L. n. 34 del 19/05/2020 ha concesso per l'intero territorio nazionale ulteriori 9 settimane di CIG in Deroga (art. 70) e ha confermato che i datori di lavoro con unità produttive/operative situate nelle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna possano ricorrere all'intervento della CIG in Deroga per un ulteriore periodo di 4 settimane, in aggiunta alle 18 settimane (9+5+4) previste per l'intero territorio nazionale, autorizzabile con il medesimo provvedimento di concessione;
- j) la società ha comunicato in data 05/06/2020 alle OO.SS. l'avvio della procedura di consultazione sindacale per la necessità di ricorrere ad una proroga dell'intervento della CIG in Deroga causale "Covid-19", alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 all'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 convertito in L. 27/2020;
- k) l'azienda si trova a dover affrontare una importante ed imprevedibile crisi imputabile direttamente alle problematiche generate dall'emergenza COVID-19, con conseguente ed inderogabile necessità di ridurre/sospendere l'attività lavorativa del personale dipendente, al fine di evitare di procedere con una riduzione di personale e, pertanto, con dei licenziamenti, oltre che di proteggere la salute di lavoratori e clientela, che diversamente subirebbe un grave pregiudizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

1. Le Parti, verificata ogni opportunità fornita dalla normativa vigente, ritengono sussistere i requisiti per ricorrere all'utilizzo della proroga della CIGD per emergenza epidemiologica legata al Covid-19.
A tale fine L'Azienda ha provveduto a predisporre un programma di sospensione/riduzione della prestazione di lavoro, per tutte le unità produttive/operative situate nel territorio nazionale, con inizio a partire dal 18/05/2020 per n. 9 (nove) settimane, da utilizzarsi entro il periodo massimo stabilito dalla normativa nazionale attualmente vigente ed eventualmente modificato da future disposizioni normative nazionali;
2. inoltre, per le sole unità produttive/operative site nelle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, in aggiunta alle ulteriori settimane di CIG in Deroga Nazionale concesse dal D.L. 34/2020, il programma di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa sarà protratto per n. 4 (quattro) settimane da utilizzarsi entro il periodo massimo previsto dagli Accordi Quadro sull'utilizzo della CIGD delle Regioni sopra citate e dalla normativa nazionale;
3. i criteri di scelta dei lavoratori coinvolti nella sospensione/riduzione dell'orario di lavoro sono motivati da esigenze tecnico-organizzative aziendali;
4. l'azienda dichiara che, prima dell'accesso all'ammortizzatore sociale, utilizzerà preferibilmente gli strumenti ordinari di flessibilità, facendo fruire ai propri lavoratori le ferie maturate e non godute al 31/12/2019;
5. l'azienda informa che sussistono i presupposti di ricorso alla CIG in deroga;
6. l'azienda comunica di aver sospeso/ridotto l'attività lavorativa, con richiesta di intervento di CIG in deroga, dal 18/05/2020 e fino al periodo massimo previsto dalla normativa, per un numero di giornate/settimane, anche non consecutive, che rispetti il limite massimo previsto dagli Accordi Quadro sull'utilizzo della CIG in Deroga delle Regioni Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna, nonché dalla normativa nazionale (art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 conv. in L. 27/2020, come modificato dall'art. 70 del D.L. n. 34 del 19/05/2020);
7. vista la ripresa dell'attività lavorativa, seppur in modo parziale, con utilizzo degli ammortizzatori sociali è prevista la rotazione del personale, con turnazioni eque, per le mansioni equivalenti compatibili con le esigenze tecnico, organizzative e produttive




aziendali e tenuto conto anche delle esigenze familiari dei lavoratori coinvolti e applicando integralmente il Protocollo congiunto Governo-Parti sociali del 24 aprile 2020 e successivi provvedimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

8. l'azienda si riserva, nell'eventualità di un mutamento rilevante delle condizioni di mercato, di apportare integrazioni o modifiche al programma concordato, anche revocando in tutto o in parte il programma di sospensione avvisando preventivamente le Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie il presente accordo;
9. la sospensione/ riduzione dell'attività lavorativa, coinvolgerà un totale di n. 253 lavoratori, tutti con data assunzione antecedente al 23 febbraio 2020, come da allegato prospetto;
10. il pagamento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori coinvolti nella sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, sarà anticipato dall'azienda per conto dell'INPS alla fine di ciascun periodo di paga in conformità alle previsioni del DL 34/2020;
11. le Parti firmatarie, anche di livello territoriale, potranno chiedere incontri volti a valutare l'andamento della Cassa Integrazione in Deroga e le condizioni di rientro dei lavoratori.
12. l'azienda è consapevole delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.

Padova, 10.06.2020


Per VICOM S.P.A.
(il Legale Rappresentante)



Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL



Allegati:

- 1) Elenco Unità Produttive/operative
- 2) Elenco lavoratori per CIGD nazionale (5+4 settimane)
- 3) Elenco lavoratori Regioni Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna per 4 settimane aggiuntive